



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 10744/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari IV e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Interventi a favore dei teatri campani"
Reg. Gen. n. 7 (ex Reg. Gen. n. 58 – VIII Legislatura)

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Marino.
Depositata il 25 maggio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIU 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

Il Progetto di legge concernente “Interventi in favore dei teatri campani – finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stabilmente adibiti a teatro” è finalizzato a sostenere gli operatori teatrali che, operando in immobili di alto pregio artistico e sottoposti ai vincoli di tutela storico artistica, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, debbono, da un lato, adeguarsi alle normative vigenti e, dall’altro, intervenire per ridare alle loro sedi il lustro architettonico che esse richiedono per le attività che vi si svolgono.

Infatti il susseguirsi di innovazioni legislative in materia di agibilità e fruibilità delle strutture di pubblico spettacolo, come, ad esempio, la Regola Tecnica di prevenzione incendi del 23.01.1997, per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali, il Decreto Legislativo 626/94, il DPCM 16.04.1999, concernente la determinazione dei requisiti acustici, la normativa per consentire l’accessibilità dei locali aperti al pubblico ai soggetti disabili, interventi in favore di operatori turistici ed economici e, non ultima, la legge 16 gennaio 2003, n. 3, se da un lato sono ispirate dal principio di ottimizzare e migliorare gli esercizi cinematografici e teatrali al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza e di tutela della salute per gli utenti ed i lavoratori, dall’altro pongono in capo agli operatori dello spettacolo un nuovo e più intenso carico di investimenti.

Alla luce di quanto susposto gli immobili che rientrano tra quelli sottoposti al nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici, risultano essere quelli maggiormente penalizzati sotto il profilo dei costi dell’adeguamento strutturale, poiché quasi sempre esso risulta realizzabile solo attraverso soluzioni complesse, lunghe ed onerose al fine di non arrecare danni alle strutture. Tutto ciò pone a rischio proprio questi immobili destinati stabilmente ad attività teatrali che in forza della loro storia ed importanza costituiscono un patrimonio della comunità regionale ed hanno bisogno di maggiore tutela per il prosieguo dell’attività.

Il progetto di Legge, che consta di 5 articoli, all’art. 1 individua le finalità della norma e stabilisce il tipo di finanziamento concesso, fissando anche gli importi massimi erogabili. Lo stesso articolo prevede, altresì, la percentuale massima delle spese di progettazione e direzione lavori ammesse.

L’art. 2 del provvedimento individua i progetti che possono accedere ai finanziamenti.

L’art. 3 definisce le procedure per accedere ai contributi richiamando, tra l’altro, quelle già fissate dal DPCM 4 dicembre 1997, n. 516, come modificato dal D. M. 10 febbraio 2000, n. 101, per quanto compatibili con le norme regionali.

L’art. 4 istituisce apposito capitolo di spesa ove confluiranno i fondi per l’applicazione della norma da definire con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nell'ambito del recupero e della valorizzazione del patrimonio artistico – culturale della regione, provvede, con la presente legge, al finanziamento di progetti di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili già destinati ad attività teatrale e sottoposti a vincolo di tutela storico – artistica, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
2. L'importo massimo del finanziamento per ciascun intervento è fissato nel settacinque per cento dell'importo complessivo previsto e, comunque, in misura non superiore a trecentomila euro in conto capitale. Ai fini del computo del finanziamento, sono ammesse le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del quattro per cento dell'importo complessivo dei lavori.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria che:
 - a) hanno ad oggetto edifici o complessi immobiliari già stabilmente destinati a rappresentazioni pubbliche teatrali e, comunque, dal vivo e che agiscono con carattere di continuità;
 - b) si riferiscono a progetti approvati in forma esecutiva, ai sensi della vigente disciplina in materia di lavori pubblici, se presentati da enti pubblici territoriali, ovvero a progetti che hanno ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla legge al fine della loro concreta realizzazione;
 - c) si riferiscono a progetti che prevedono la loro esecuzione in un unico lotto.
2. All'erogazione dei mutui provvedono gli istituti di credito abilitati attraverso le convenzioni già stipulate con la Regione ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1986, n. 6.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Procedure di finanziamento)

1. Le istanze per l'ammissione al finanziamento, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori alla Regione Campania – ACG Gestione del Territorio, tutela beni paesistico – ambientali e culturali e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. In sede di prima applicazione il termine di cui al comma precedente viene fissato con provvedimento dell'Assessore competente.
3. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di dichiarare nell'istanza prevista dal precedente comma, che non intendono accedere alla concessione di altri benefici per gli stessi fini della presente legge, né beneficiano di analoghe provvidenze per le quote di lavori rappresentate nell'istanza.
4. Le procedure relative alle istanze, nonché quelle relative ai provvedimenti di concessione di contributi, restano fissate dal DPCM 4 dicembre 1997, n.516, come modificato dal D.M. 10 febbraio 2000, n. 101, per quanto compatibile con le norme regionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi dell'UPB, prevedendo, per l'anno 20..., e per quelli successivi un capitolo di nuova istituzione denominato "Finanziamento teatri campani - Lavori di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili con tutela storico – artistica". La disponibilità per l' anno 20... è fissata in euro.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.